

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2013, n. 3-6375

**Ordinanza TAR Piemonte n. 410/2013. Annullamento della D.G.R. n. 27-5824 del 21.05.2013, di modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., concernente le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e della D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i., concernente i criteri per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC. Modifiche.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la D.G.R. n. 27-5824 del 21.05.2013, recante modifiche alle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e della D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i., concernente i criteri per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC;

vista l'ordinanza del TAR Piemonte n. 410/2013 con la quale la II Sezione, in accoglimento dell'istanza cautelare richiesta dalla L.A.C. (Lega per l'Abolizione della Caccia), L.A.C. (Lega per l'Abolizione della Caccia) – Sez. Piemonte, Pro Natura Torino Onlus, ha sospeso la D.G.R. n. 28-5825 del 21.05.2013, con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014, nonché la D.G.R. n. 27-5824 del 21.05.2013, concernente le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i. concernente i criteri per l'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC. Modifiche;

ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento della succitata D.G.R. n. 27-5825 del 21.05.2013;

vista la D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i. con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" ed in particolare il punto B.3.1) dell'allegato 4) alla medesima, che così recita:

*"1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un'elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie. Il periodo di caccia consentito è di dieci giornate consecutive (mercoledì e domenica), a partire dal primo giorno utile del mese di ottobre";*

tenuto conto dello "status" vulnerabile delle specie di tipica fauna alpina presenti sul territorio piemontese, che richiede un'attenta valutazione delle modalità e dei tempi di prelievo delle medesime;

considerato che il prelievo della tipica fauna alpina è disciplinato dal Calendario venatorio approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 157/1992 ed è realizzato sulla base di piani numerici;

ritenuto, pertanto, di disciplinare il prelievo delle specie in questione in sede di predisposizione del calendario venatorio stagionale al fine di ricondurre anche tale forma di caccia alle disposizioni del predetto provvedimento;

ritenuto quindi opportuno modificare il citato punto B.3.1) dell'allegato 4) della citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., come segue:

*"1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un'elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie. Il prelievo è disciplinato dal Calendario venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 157/1992";*

vista la D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC" ed in particolare l'art. 7 (Quota aggiuntiva per il prelievo degli ungulati);

considerato che il comma 1 del citato art. 7) prevede per la specie capriolo, classe 0, la facoltà accordata ai Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., di stabilire una quota minima aggiuntiva di Euro 50,00;

viste le richieste pervenute da parte di alcuni ATC e CA affinché la quota esigibile per la specie capriolo, classe 0, sia stabilita dal Comitato di gestione nella misura massima di 80,00 Euro;

ritenuto, al fine di perseguire una sempre maggiore autonomia gestionale ed economica degli ATC e dei CA, di accogliere tale richiesta, modificando il citato art. 7, comma 1, come segue:

**“ART. 7 - QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI**

1. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima aggiuntiva anche differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:

**CAPRIOLO**

femmina € 80,00  
maschio € 120,00

**MUFLONE**

classe 0 € 50,00  
femmina € 80,00  
maschio € 120,00

**DAINO**

classe 0 € 70,00  
femmina/fusone € 100,00  
maschio € 170,00

**CERVO**

classe 0 € 120,00  
femmina/fusone € 200,00  
maschio € 300,00

**CAMOSCIO**

classe 0 € 80,00  
yearling € 100,00  
femmina € 120,00  
maschio € 150,00.”

Ritenuto, altresì, di aggiungere dopo il citato art. 7), comma 1, il seguente comma:

*“1. bis Per la specie capriolo, classe 0, i Comitati di gestione possono stabilire una quota massima di Euro 80,00.”*

visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 7 dell'allegato alla citata D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i, che così recita:

*“3. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere per ogni capo di cinghiale prelevato una quota economica compresa tra 10,00 e 60,00 euro. Al capo abbattuto e a recupero avvenuto dovrà essere applicato un contrassegno identificativo rilasciato preventivamente a cura dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA..*

*In alternativa i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri:*

- *CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 10,00 A € 300,00*
- *CACCIATORE SINGOLO: DA € 10,00 A € 150,00*

*Le somme come sopra introitate possono avere valore cauzionale ed essere restituite, anche solo parzialmente, al termine della stagione venatoria.*

*Delle determinazioni assunte in merito dai Comitati di gestione si terrà conto in sede di riparto del contributo destinato al risarcimento dei danni”;*

considerato che la possibilità, accordata agli uffici preposti, di ridurre o aumentare l'entità del contributo regionale destinato al risarcimento dei danni sulla base delle determinazioni assunte dai Comitati di gestione, in ordine alle quote economiche anzidette, ha creato difficoltà applicative in quanto, a detta degli stessi, la genericità del postulato non garantisce un'applicazione oggettiva, obiettiva e trasparente del criterio di riparto;

considerato, inoltre, che la modifica in questione è conforme al criterio adottato con D.G.R. n. 115-6742 del 3.08.2007 per il riparto del fondo regionale destinato al risarcimento dei danni tra gli ATC ed i CA;

preso atto della fondatezza delle obiezioni avanzate e ritenuto, pertanto, opportuno e necessario espungere dal citato comma 3 dell'art. 7 dell'allegato ai “Criteri” in questione la frase “*delle determinazioni assunte in merito dai Comitati di gestione si terrà conto in sede di riparto del contributo destinato al risarcimento dei danni*”;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi assunti nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di annullare la D.G.R. n. 27-5824 del 21.05.2013;
- di modificare il punto B.3.1) dell'allegato 4) della citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i, con la quale sono state approvate le “Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”, come segue:

*“1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un'elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è disciplinato dal Calendario venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 157/1992”;*

- di modificare l'art. 7, comma 1, dell'allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i, con la quale sono stati approvati i "Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC" come segue:

*“ART. 7 - QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI*

*2. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima aggiuntiva anche differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:*

*CAPRIOLO*

<i>femmina</i>	€ 80,00
<i>maschio</i>	€ 120,00

*MUFLONE*

<i>classe 0</i>	€ 50,00
<i>femmina</i>	€ 80,00
<i>maschio</i>	€ 120,00

*DAINO*

<i>classe 0</i>	€ 70,00
<i>femmina/fusione</i>	€ 100,00
<i>maschio</i>	€ 170,00

*CERVO*

<i>classe 0</i>	€ 120,00
<i>femmina/fusione</i>	€ 200,00
<i>maschio</i>	€ 300,00

*CAMOSCIO*

<i>classe 0</i>	€ 80,00
<i>yearling</i>	€ 100,00
<i>femmina</i>	€ 120,00
<i>maschio</i>	€ 150,00.”

- di aggiungere dopo il citato art. 7), comma 1, il seguente comma:

*“1. bis Per la specie capriolo, classe 0, i Comitati di gestione possono stabilire una quota massima di Euro 80,00.”*

- di espungere, dall'art. 7, comma 3, dell'allegato ai “Criteri ed indirizzi relativi all'ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC” approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19.03.2012 e s.m.i., la frase:

*“delle determinazioni assunte in merito dai Comitati di gestione si terrà conto in sede di riparto del contributo destinato al risarcimento dei danni”.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)